

### **Nuovo appello d.c. (dopo Cartabia ex d.lvo 149/2022) e termini dell'invito a costituirsi**

Articolo di **Luigi VIOLA**

*Sommario: 1. Introduzione 2. Chiarezza, sinteticità e specificità 3. Il problema dei termini da indicare nella vocatio in ius 3.1. La soluzione preferibile*

#### **1. Introduzione**

Il nuovo art. 342 c.p.c. recita così:

*L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:*

- 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;*
- 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;*
- 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.*

*Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.*

#### **2. Chiarezza, sinteticità e specificità**

Per soddisfare i requisiti della chiarezza-sinteticità-specificità, è consigliabile non rinviare genericamente a principi dell'ordinamento, ma indicare dettagliatamente l'articolo di legge che si assume vulnerato, unitamente al *dictum* testuale ivi previsto; la chiarezza e specificità sono l'opposto della confusione e genericità, per cui il richiamo generico a principi, senza avere cura di individuarne la base normativa giustificativa, ben potrebbe difettare dei requisiti richiesti in riforma. D'altronde, tale impostazione è conforme con il rilievo che il sistema italiano è di *civil law* e funziona secondo la formula

PG : F --> D (letto come<sup>1</sup>: il provvedimento giudiziario PG consiste nel mandare il fatto F nel diritto D).

Per quanto chiarezza e precisione non implicano necessariamente anche "sinteticità", è comunque conveniente non essere dispersivi:

-sia perchè la lunghezza rischia di tradursi in poca specificità;

-sia perchè la giurisprudenza si va orientando in senso critico verso la lunghezza dell'atto (per [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.3.2022, n. 10004](#) l'eccesso di documentazione è una forma di mascheramento dei dati rilevanti, ancorchè per [Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 26.11.2021, n. 37066](#) non può implicare la sanzione della nullità dell'atto; per approfondimenti, si rinvia al [FOCUS](#)).

In sede di [relazione illustrativa della Cassazione](#), è stato scritto che *La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. può sollevare dubbi interpretativi con riferimento alle conseguenze della violazione dei principi di chiarezza e sinteticità e, in 103 particolare, ci si può chiedere cosa accada, qualora i motivi di appello non vengano indicati in modo chiaro, sintetico e specifico. Ed infatti... la legge delega, nel prevedere la codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, non ha previsto alcuna specifica sanzione quale conseguenza della loro violazione. Anzi, risulta precisato che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non ne comportano l'invalidità, ma possono essere valutati dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. Sembra, allora, doversi distinguere tra il principio di chiarezza ed il principio di sinteticità che, come affermato dalle Sezioni Unite, sono autonomi tra loro.*

*La chiarezza richiede che il testo sia univocamente intellegibile e non contenga parti oscure, la sinteticità, invece, richiede che il testo non contenga inutili ripetizioni e che non sia ridondante e prolisso. Orbene, dalla nuova formulazione della norma non sembra potersi far discendere la sanzione dell'inammissibilità dell'appello in caso di violazione dei principi di chiarezza e sinteticità.*

*Del resto, l'inciso a pena di inammissibilità sembra riferito alla necessaria indicazione, per ciascuno dei motivi di appello, dei tre requisiti sotto indicati e cioè del capo della decisione impugnato, delle censure proposte e delle violazioni di legge denunciate. Poi, qualora tali requisiti, seppur presenti, non siano indicati in modo chiaro, sintetico e specifico, non sembra potersi ravvisare la radicale inammissibilità dell'appello.*

*Ed infatti, come sopra già evidenziato, la mancanza di chiarezza dell'atto può determinarne la nullità, qualora sia tale da rendere assolutamente incerto il petitum o la causa petendi. In tal caso, potrà trovare applicazione l'art. 164 c.p.c., applicabile anche all'atto di appello, in virtù del richiamo contenuto all'art. 359 c.p.c. 33. Tuttavia, negli altri casi invece, quando il contenuto dell'atto sia chiaro, ma eccessivamente prolisso e ridondante, si potrebbe ritenere applicabile l'art. 175, comma 1, c.p.c., in base al quale il giudice esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo, consentendo al giudice di invitare la parte alla riformulazione dell'atto nel rispetto dei principi di sinteticità e specificità.*

---

<sup>1</sup> Per approfondimenti, si rinvia a VIOLA, [Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento](#), Milano, DirittoAvanzato, 2021.

### 3. Il problema dei termini da indicare nella *vocatio in ius*

Alla luce della riforma, va imposta massima prudenza nell'interpretazione.

I termini da indicare nella *vocatio in ius* dell'atto di appello non sono pacifici perchè gli articoli 342 e 347 c.p.c. suggeriscono "settanta giorni", mentre l'art. 343 c.p.c. suggerisce "venti giorni".

#### 3.1. La soluzione preferibile

In questa sede, pur con tutti i dubbi del caso, si privilegiano i "venti giorni" perchè:

-l'art. 343 c.p.c. menziona "venti giorni";

-è vero che l'art. 342 c.p.c. rinvia all'art. 163 c.p.c., che menziona "settanta giorni"; tuttavia, tale rinvio va inteso in senso integrativo e non totale: l'art. 163 c.p.c., che si occupa del primo grado di giudizio, fissa i termini di "settanta giorni" per la costituzione del convenuto in ragione delle tre memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., ma in secondo grado difettano: la conseguenza è che non possiamo applicare il medesimo avvertimento a differenti procedure ( $F1 \rightarrow D1 \wedge F2 \rightarrow D2 \Rightarrow \neg F1 \rightarrow D2$ );

-d'altra parte, qualora si volesse opinare diversamente, si dovrebbe ritenere che, laddove la comparsa di costituzione in appello contenga unicamente difese ed eventuali eccezioni, la stessa dovrebbe essere depositata almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione, mentre, laddove la comparsa contenga appello incidentale, la medesima dovrebbe essere depositata almeno venti giorni prima della suddetta udienza, salvo voler pensare che due debbano essere le comparse quando si abbia in animo di proporre appello incidentale, la prima, con le ordinarie difese, da depositare almeno settanta giorni prima dell'udienza e la seconda (integrativa della prima), con l'appello incidentale, almeno venti giorni prima dell'udienza medesima; il che potrebbe qualificarsi alquanto «singolare»<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Così MATTEINI CHIARI, *Riforma processo civile: forme e termini della costituzione in appello della parte convenuta*, in *ilProcessoCivile.it*, 2023.